

29 DIC 2016



REP. N. 119

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'
SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

ATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SISTEMA
TERRITORIALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DI CUI

ALL'ART. 117 D. LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42

SITI PROVINCIA DI AGRIGENTO

CIG 05522589B5

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 29 del mese di dicembre in Palermo presso la sede della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana sita in Palermo via delle Croci n.8, davanti a me Arch. Susanna Curseri, Ufficiale Rogante del citato Dipartimento, giusta D.D.G. 21 ottobre 2010 n. 2633

TRA

l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S. - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S., di seguito denominato "l'Amministrazione", con sede in Via delle Croci 8 - 90139 Palermo - Cod. Fisc. 80012000826, P.I. 02711070827 nella persona del Dott. Gaetano Pennino, nato a [REDACTED] il quale interviene e stipula nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e

REDAZIONE

REGIONE SICILIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BENE CULTURALE E DELLO SVILUPPO

STABILIMENTO

DIPARTIMENTO DEL BENE CULTURALE E DELLO SVILUPPO

ATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA

TERRITORIALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL PASSEGGIO DI CUI

ALL'ART. 172 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10

DEL 2010 (RIFORMA)

PRO CESSIONE

L'anno 2010 (RIFORMA) è stato approvato in data 12/12/2010
presso la sede della Regione Siciliana, in data 12/12/2010
dalla Giunta Regionale - Dipartimento del Bene Culturale e dello Sviluppo
Stabilimento del Patrimonio Culturale e dello Sviluppo Regionale
Cuiusmodi l'Ufficio Regionale del Bene Culturale e dello Sviluppo Regionale

2010 n. 11


18A

La presente legge regionale ha lo scopo di disciplinare
l'attività del bene culturale e dello sviluppo regionale
L'attuazione della presente legge regionale è affidata al
Dipartimento del Bene Culturale e dello Sviluppo Regionale
Il presente regolamento è approvato in data 12/12/2010
dalla Giunta Regionale - Dipartimento del Bene Culturale e dello Sviluppo Regionale







dell'Identità Siciliana, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso.

E



il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria **Societa' Cooperativa Culture** con sede legale in Venezia, Municipalità di Mestre, Corso del Popolo 40, P. IVA 03174750277 e dalle mandanti: **Mondo Mostre s.r.l.** con sede legale in Roma, Largo del Teatro 6, P. IVA 07450841007; **Skira Editore s.p.a.** con sede legale in MILANO, via Torino 61, P. IVA 11282450151; **Società Cooperativa Archeologia** con sede legale in Firenze, via La Vista Luigi 5, P.IVA 03185890484; **IPACEM Società Cooperativa** con sede legale in Agrigento, via Pastore 6, P. IVA 01398590842 e la **BlueCoop Società Cooperativa** con sede legale in Agrigento via Pastore 6, P. IVA 02368990848, nella persona di Maria Letizia Casuccio nata a [REDACTED] in qualità di Consigliere Delegato della mandataria Società Cooperativa Culture, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società,

PREMESSO CHE

- 
- Con bando approvato con D.D.G n. 1440 del 30/06/2010 pubblicato sulla GUUE n. 2010/S 126-193406 in data 02/07/2010 e su GURS n. 30 mediante avviso in data 02/07/2010 , con le modifiche introdotte con D.D.G. n. 91 del 31/01/2011 pubblicato mediante avviso sulla GUUE n. 2011/S 24-037718 in data 04/02/2011 e su GURS n. 7 in data 11/02/2011, è stata indetta la gara mediante procedura aperta per la gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'art. 117 del D.Lgs 42/2004 nei siti culturali della provincia di Agrigento, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 
- 
- 



[The page contains faint, mirrored text from the reverse side, which is mostly illegible due to the bleed-through effect.]

- Con verbale di gara del 23/02/2016 la Commissione giudicatrice ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del Lotto AG il Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresentato dalla mandataria Società Cooperativa Culture;
- Con D.D.G. n. 2719 del 14/06/2016, come rettificato con D.D.G. n. 4216 del 05/10/2016, è stata approvata e dichiarata definitiva l'aggiudicazione provvisoria del Lotto AG, subordinando l'efficacia della stessa alla verifica dei requisiti autodichiarati;
- con nota prot. 41109 del 1/9/2015 il Dirigente Generale dell'Assessorato BB.CC. e I.S. ha nominato RUP del Lotto AG l'Arch. Maria Concetta Mangiapane, dirigente in servizio presso il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;
- con atto rep. n. 44095 del 05/12/2016 è stato costituito l'R.T.I. nonché conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria per tutti gli atti e le attività connesse alla stipula della concessione e successivi, ai sensi dell'art. 37, commi 14 e segg. del D.L.vo n. 163/2006;
- con verbale di sopralluogo del 05/12/2016 presso il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e con verbali di sopralluogo del 06/12/2016 presso gli altri siti oggetto della concessione, il RUP, il Direttore del Parco, il Soprintendente BB.CC.AA. Di Agrigento, il Dirigente del Servizio Polo di Agrigento – ciascuno per le proprie competenze – ed il consigliere delegato della mandataria dell'RTI danno atto che gli spazi da destinare ai servizi al pubblico sono quelli previsti nel bando di gara, con la sola eccezione del locale biglietteria “di Ercole” e del locale bookshop all'ingresso “di Giove” nel Parco



Archeologico che sono spostati nei locali "di Porta V"; con gli stessi verbali, l'Amministrazione manifesta la possibilità di consegnare i locali sin dal primo giorno successivo alla stipula del contratto mentre il concessionario si riserva di attivare i servizi del parco e degli altri siti rispettivamente entro trenta giorni ed entro sei mesi dalla stipula del contratto, altresì attestando che i locali individuati sono provvisti di impiantistica e di finiture architettoniche;

- il RUP con dichiarazione allegata a nota prot. n. 5619 del 15/12/2016, a seguito verifica dei requisiti autodichiarati dal RTI aggiudicatario, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- dalla citata dichiarazione risultano acquisite tutte le informative antimafia ai sensi dell'art. 90 e segg. del D.L.vo 159/2011 e s.m.i., ad eccezione delle informative antimafia di cui alle richieste in data 21/09/2016 e in data 22/09/2016 rispettivamente prodotte nei confronti di Mondo Mostre s.r.l. e della Skira Editore s.p.a. e ancora non riscontrate;
- con note prot. n. 11067 del 13/12/2016 e prot. n. 4304 del 15/12/2016 è stata dichiarata rispettivamente dal RSPP del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e dal Soprintendente BB.CC.AA. di Agrigento l'insussistenza di rischi da interferenze nel citato Parco e nell'area archeologica di Eraclea Minoa, risultando invece prodotto in data 23/12/2016 il DUVRI per il Museo Reg.le Archeologico Pietro Griffo e per la Biblioteca Museo Luigi Pirandello;
- con nota prot. n. 60981 (int. 11849) del 27/12/2016 il Dirigente Generale, in considerazione dell'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.L.vo 159/2011 e s.m.i. in

Handwritten text at top right corner.



Handwritten text on the right margin.



29 DIC. 16



relazione alle suddette richieste di informativa antimafia non riscontrate, ha autorizzato l'Ufficiale Rogante a stipulare il contratto di concessione con la clausola risolutiva di cui al comma 3 del citato art. 92;

- il RTI, nella persona del consigliere delegato della mandataria, con la sottoscrizione del presente atto dichiara e dà formalmente atto del permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione delle attività previste nel presente contratto secondo le modalità di attivazione previste nella scheda allegata e di seguito precisate;
- non sussistono effetti sospensivi di cui all'art. 11 comma 10 ter del Codice e non risultano esservi ulteriori cause ostative alla stipula del contratto;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Le premesse e gli atti nelle stesse citati, anche se materialmente non allegati, fanno parte integrante del presente atto costituendone il presupposto logico e giuridico.

Art.2 (concessione)

La Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - di seguito denominata "Amministrazione" - affida in concessione al costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese come sopra rappresentato – di seguito denominato "Concessionario" - e alle condizioni di seguito specificate, la concessione della gestione di un sistema territoriale integrato di servizi per il pubblico di cui all'art. 117, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – nei siti della provincia di Agrigento.

3 DIC

L'Espresso ha il piacere di annunciare che il
 prossimo numero della rivista sarà dedicato
 al tema della "Cultura".
 In questa occasione abbiamo voluto
 dedicare un numero intero a questo
 argomento così importante.
 Il numero sarà arricchito da
 articoli di autori di spicco
 e da una ricca documentazione.
 Il prezzo di questo numero
 speciale è di lire 1.000.
 Per abbonamenti e arretrati
 rivolgersi a:
 L'Espresso - Via...
 Tel. ...
 Pagine 100



10-11

273

10-11

Il presente atto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.L.vo 159/2011 e s.m.i. ed è fin d'ora impegnativo per il Concessionario che accetta di sostenere tutte le spese conseguenti, comprese quelle di bollo e di registrazione. Si intendono richiamati nel presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale il Capitolato Speciale, materialmente allegato, il Bando di Gara, l'Offerta Tecnica ed Economica e successivi atti integrativi prodotti in sede di gara dal Concessionario per la valutazione di congruità dell'offerta, anche se materialmente non allegati.

Art.3 (oggetto della concessione)

Il contratto ha per oggetto la concessione per la gestione del sistema territoriale di servizi per il pubblico nel Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, nel Museo Reg.le Archeologico Pietro Griffo, nella Biblioteca Museo Luigi Pirandello, tutti in Agrigento, e nella zona Archeologica/ Antiquarium di Eraclea Minoa, come meglio specificati nella tabella allegata al bando. E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto e di subappaltare la gestione dei servizi di cui al presente atto, sotto pena di nullità.

Art.4 (sedi dei servizi)

I servizi in questione saranno svolti secondo le indicazioni contenute nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale allegato al Bando di Gara, così come integrato dalle proposte contenute nell'Offerta Tecnica prodotta dal Concessionario in sede di gara nonché dai successivi verbali di sopralluogo del 05 e 06 dicembre 2016 presso i siti oggetto della concessione, da intendersi parte integrante del contratto anche se non allegati e richiamati nella misura in cui risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel bando, nel capitolato speciale e nei verbali di gara.



[The page contains several paragraphs of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is mirrored across the page and is not readable.]

Dopo aver preso visione dei luoghi e degli spazi o aree libere messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi di ospitalità per il pubblico, come da citati verbali di sopralluogo e planimetrie agli stessi allegate, viene stabilito quanto segue:

1) Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi

Per l'effettuazione dei servizi saranno posti a disposizione del concessionario gli spazi indicati di seguito:

- Caffetteria Arcosoli e caffetteria Arcosoli bis;
- Locali per la biglietteria di Giunone (ad esclusione dello spazio destinato al personale di custodia);
- Locali per la biglietteria di Porta V compreso bookshop (in sostituzione dei locali biglietteria Ercole e del locale bookshop posto all'ingresso Giove).

2) Museo Archeologico Regionale "Pietro Griffo"

Per l'effettuazione dei servizi saranno posti a disposizione del concessionario gli spazi indicati di seguito:

- Il locale/spazio destinato al servizio di guardaroba;
- Il locale spazio destinato al Servizio di bookshop;
- La biglietteria;
- I locali dell'attuale deposito (così indicato nella Scheda Tecnica) destinato al servizio di caffetteria.

3) Biblioteca Museo Luigi Pirandello

Per l'effettuazione dei servizi viene posto a disposizione del concessionario

- il locale dell'attuale biglietteria.

4) Zona archeologica e Antiquarium di Eraclea Minoa



Per l'effettuazione dei servizi saranno posti a disposizione del concessionario gli spazi indicati di seguito:

- Il locale/spazio destinato al servizio di biglietteria, caffetteria e bookshop.

A nulla valgono, nello svolgimento del contratto, contestazioni riguardanti la mancata conoscenza di alcune o tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'esecuzione del servizio. L'Amministrazione, per motivate esigenze connesse al miglioramento del servizio e previo accordo con il concessionario, si riserva la facoltà, durante la vigenza del contratto, di modificare l'ubicazione o di aumentare la dimensione degli spazi assegnati, senza aggiornamento di canone. Il concessionario s'impegna nel caso a provvedere ai relativi allestimenti sotto l'approvazione e la sorveglianza di Direttori Operativi nominati dalla Amministrazione.

ARTICOLO 5 (Servizio di biglietteria)

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo quanto disposto dal bando e dal capitolato. Le modalità di attuazione del servizio dovranno essere rese compatibili, a pena di decadenza dalla concessione, con quelle adottate dall'Amministrazione a livello regionale.

I biglietti di ingresso potranno essere interi, ridotti o gratuiti secondo le disposizioni dell'Amministrazione. I biglietti d'ingresso possono essere unici, cumulativi (per l'ingresso a più strutture dello stesso lotto), integrati, (per l'ingresso a manifestazioni ed eventi particolari) da concordare con l'Amministrazione.

L'emissione dei biglietti, anche tramite sistema informatizzato centrale, sarà consentita previo acquisto degli stessi da parte del Concessionario, nella modalità seguente: presso il Dipartimento Reg.le Beni Culturali e I.S.



[The main body of the document is a large, diagonal line, likely representing a redacted or crossed-out page.]

29 DIC. 16



l'acquisto dei biglietti di accesso ai siti del Museo Reg.le Archeologico Pietro Griffo, della Biblioteca Museo Luigi Pirandello e della zona Archeologica/ Antiquarium di Eraclea Minoa; presso il Parco Archeologico della Valle dei Templi l'acquisto dei biglietti per l'accesso al Parco ed i biglietti cumulativi di accesso sia al Parco che al Museo Reg.le Archeologico Pietro Griffo.

Il Concessionario dovrà preventivamente versare all'Amministrazione Regionale ed al Parco, nelle modalità suddette, l'importo del corrispettivo a favore degli stessi relativo al numero e tipologia di biglietti che intende emettere. In ogni caso, a garanzia dell'adempimento, il Concessionario dovrà costituire un fondo di deposito di € 200.000,00 (duecentomila/00), presso la Tesoreria della Regione Siciliana e la Tesoreria del Parco secondo le modalità e le percentuali che saranno indicate concordemente dall'Amministrazione e dal Parco.

Tale fondo costituisce garanzia per la continuità del servizio fino ad esaurimento dello stesso fondo. Si precisa che l'insufficienza dello stesso costituisce inadempimento contrattuale suscettibile, pertanto, di risoluzione del contratto di concessione.

Ai fini statistici, dovrà essere possibile qualificare i visitatori per nazionalità o per altre categorie indicate dall' Amministrazione, e dovranno essere distribuiti e raccolti modelli statistici di valutazione e customer satisfaction. Le eventuali anomalie di funzionamento dell'hardware fornito dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e dovrà, in ogni caso, essere predisposto dal Concessionario un registro di emergenza dove saranno riportati i dati essenziali della fruizione.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



12 10 1980

12 10 1980

12 10 1980

Non sono consentite al Concessionario le attività di prenotazione e prevendita dei biglietti e/o delle visite che restano a cura della Amministrazione.

ARTICOLO 6 (Gestione controllo accessi)

Il Concessionario sarà responsabile del controllo degli accessi al sito culturale con il proprio personale. L' Amministrazione si riserva la possibilità di implementare i sistemi di controllo mediante l'installazione di tornelli di cui il Concessionario dovrà curare la gestione e la manutenzione ordinaria. Il concessionario sarà responsabile del funzionamento del sistema di controllo ed in caso di disfunzioni provvederà comunque ad assicurare il servizio con il suo personale.

ARTICOLO 7 (Pulizia e guardaroba)

La gestione del servizio comprende la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi concessi per la gestione dei servizi e delle adiacenze, ivi comprese le zone di carico e scarico, nonché degli spazi aperti al pubblico e dei beni mobili ivi presenti, da effettuarsi secondo la normativa vigente in materia, al di fuori degli orari di apertura al pubblico. La cadenza del servizio, relativa agli spazi sopra indicati e ai servizi igienici, sarà regolata secondo quanto proposto in offerta. Il servizio comprenderà la dotazione dei materiali di consumo. Il concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso gli appositi contenitori dislocati esternamente al sito e comunque alla loro eliminazione, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente. Il concessionario dovrà impegnarsi a programmare le forniture giornaliere con mezzi che potranno accedere esclusivamente dalle ore 7:30 alle ore 8:30 del mattino e comunque compatibilmente con eventuali prescrizioni



comunali limitative della circolazione dei veicoli. Il concessionario si impegna a fornire il servizio di guardaroba, in conformità a quanto dichiarato nell'offerta di gara, utilizzando a tal fine gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, preferibilmente in prossimità degli accessi.

ARTICOLO 8 (Addetti al servizio)

Il concessionario deve avvalersi, nell'ambito delle qualifiche professionali indicate nell'offerta, del personale assunto ed utilizzato presso i siti culturali della Regione Siciliana dai precedenti concessionari nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali delle singole categorie di lavoratori come riportato dall'art 16 del Bando di gara "*rapporti di lavoro con personale dipendente*".

Il concessionario, preventivamente all'attivazione del servizio, dovrà sottoporre all'approvazione dell' Amministrazione un preciso modello organizzativo, conforme all'offerta prodotta in sede di gara, che descriva le risorse impiegate distinte per competenza e qualifiche, per numero, per responsabilità, per collocazione, per tipologia di rapporto di lavoro. Il concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo (entro sette giorni dall'avvenuta variazione) e con tutti i dati di identificazione. Inoltre dovrà provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualsiasi momento il servizio e di evitare intralci e carenze. Gli addetti al servizio dovranno essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio. Per il personale a contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza di almeno una lingua oltre l'italiano.



comune insieme dalle iniziative del comitato di gestione e
impegno a limitare il servizio di gestione in relazione al spazio
adattato nell'offerta di servizi, adattare a tal fine gli spazi messi a
disposizione dell'Amministrazione, provvedendo in particolare degli
ARTICOLO 5 (Articolo invariato)

Il concessionario deve assicurare l'assistenza ed il servizio di
assistenza nell'offerta, dal punto di vista organizzativo, tecnico e
della Regione Siciliana, del personale, economico, del rispetto della
previsioni contenute nel Capitolato d'Appalto, provvedendo a che in relazione
di lavoro ed essere rispettato dal punto di vista del tempo di lavoro
con personale qualificato.

Il concessionario, provvedendo all'assistenza ed al servizio, dovrà
relazione all'approvazione dell'Amministrazione di fatto, relativi
organizzativa, come se offerta prevista in capo al servizio, che dovrà
facile impiegata essere per l'assistenza e per il servizio, nel rispetto per
responsabilità del concessionario, nel rispetto di quanto di fatto il
concessionario si impegna a eseguire nel rispetto del servizio di gestione
sufficienza, assicurando, negli spazi a disposizione, della gestione
dell'assistenza (gestione) e con tutti i servizi di assistenza, provvedendo
provvedere ad eseguire l'assistenza, nel rispetto del servizio di gestione
garantire in questo momento il servizio e in relazione al servizio di
adatti al servizio dovranno essere in grado di fornire il servizio di
legge che disciplinano l'assistenza, nel rispetto del servizio di gestione
esercizio. Per il personale a contratto con il servizio di gestione la
conoscenza di lingua non lingua dell'italiano.

Detto personale dovrà essere dotato di divise sulle quali sarà riportato il logo delle strutture in cui viene effettuato il servizio e di apposito cartellino identificativo. Ogni smarrimento di suddetto cartellino dovrà essere immediatamente notificato al Responsabile dei Servizi Aggiuntivi della Amministrazione. Il concessionario dovrà indicare, al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà le funzioni di responsabile e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza. Il responsabile del concessionario, al quale farà capo tutto il personale, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del presente contratto: dovrà pertanto essere sempre facilmente rintracciabile. Tutti gli addetti del concessionario hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni e alle norme di sicurezza individuale e all'utilizzo dei mezzi d'opera. Il concessionario è tenuto ad applicare integralmente nei confronti del personale tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie degli addetti ai servizi di cui alla presente concessione. Il concessionario dovrà curare la buona tenuta ed il costante aggiornamento dei libretti sanitari e dei certificati medici richiesti dalle norme di legge.

ARTICOLO 9 (Condizioni di vendita)

Per la tutela del pubblico interesse il concessionario dovrà esporre, permanentemente e in modo ben visibile nei locali adibiti al servizio, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni, nonché l'eventuale possibilità di vendita in internet dei medesimi prodotti. Il concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare in



qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate dal concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano effettivamente al servizio reso, L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al concessionario l'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o altro, che permettano il controllo sistematico delle ricevute. Il concessionario si impegna a consentire il pagamento, da parte del pubblico, di tutti i servizi della presente concessione anche attraverso carte di credito, bancomat POS o altri sistemi similari.

ARTICOLO 10 (Canone di concessione)

Il contenuto economico del presente atto è definito in base alle previsioni contenute nel punto 5 del Bando di gara, richiamato all' art. 16 del Capitolato tecnico e all'offerta economica prodotta in sede di gara dal Concessionario come di seguito indicato:

- Canone fisso annuo per lotto a carico del concessionario di € 108.500,000 che dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno; per il primo anno l'ammontare del suddetto canone verrà pagato pro-rata in relazione agli effettivi mesi di efficacia; sempre per il primo anno l'ammontare del suddetto canone sarà versato entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione. Il canone deve essere versato con la seguente ripartizione risultante dall'applicazione del rialzo d'asta sui valori singoli dei canoni di cui alla tabella dell'elenco dei siti allegata al bando di gara:

Euro 22.403,584 annui alla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per i siti : Museo Reg.le



28 DIC

questo ministero è stato il primo a essere...
veramente sono i primi a essere...
struttura di lavoro...
risultato...
organizzazione...
movimento...
pagamento...
conoscere...



ALTERNATIVE DI...
Il governo...
continua nel...
Capitano...
Commissione...

Il governo...
continua nel...
Capitano...
Commissione...
- Capitan...
101...
governo...
capone...
partire...
entro...
nessa...
della...
per...
due...
Cassa...



Archeologico Pietro Griffo, Biblioteca Museo Luigi Pirandello e zona Archeologica/ Antiquarium di Eraclea Minoa;
Euro 86.096,416 annui al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi per il sito del Parco Archeologico.

Quota percentuale pari al 7,000%, da corrispondere sul fatturato annuo al netto di IVA, derivante dalla gestione dei servizi integrati conseguito dal concessionario; detta quota dovrà essere versata in unica soluzione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno solare, previa trasmissione del bilancio di esercizio secondo le modalità di cui all'art.14 del capitolato tecnico. Detta quota deve essere versata:

Alla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, la quota percentuale pari al 7,000% sul fatturato annuo al netto di IVA, conseguito dal concessionario, derivante dalla gestione dei servizi integrati dei siti : del Museo Archeologico Pietro Griffo, Biblioteca Museo Luigi Pirandello e zona Archeologica/Antiquarium Eracle Minoa.

Al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, la quota percentuale pari al 7,000%, sul fatturato annuo al netto di IVA, conseguito dal concessionario, derivante dalla gestione dei servizi integrati nel sito del Parco Archeologico.

- Quota percentuale pari al 73,500% sull'acquisto dei biglietti di ingresso che dovrà essere versata secondo le modalità di cui all'art. 4 , punto 4, del capitolato tecnico sull'acquisto dei biglietti di ingresso, da corrispondere:

alla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, per l'acquisto dei biglietti di ingresso ai siti del Museo



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Reg.le Archeologico Pietro Griffo, Biblioteca Museo Luigi Pirandello e zona Archeologica/ Antiquarium di Eraclea Minoa;
al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, sull'acquisto dei biglietti di ingresso al Parco Archeologico;
al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, sull'acquisto dei biglietti cumulativi d' ingresso al Parco Archeologico e al Museo Reg.le Archeologico Pietro Griffo, rimanendo regolamentata a parte tra l'Amministrazione ed il Parco la relativa ripartizione;

- Quota percentuale pari al 23,500%, al netto di IVA, di eventuali corrispettivi aggiuntivi per le prestazioni di servizi per manifestazioni o eventi straordinari dovrà essere versata in unica soluzione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno solare, previa trasmissione del bilancio di esercizio secondo le modalità di cui all'art. 14 del capitolato tecnico, da corrispondere :

alla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, per i siti : Museo Archeologico Pietro Griffo, Biblioteca Museo Luigi Pirandello e zona Archeologica/Antiquarium Eraclea Minoa.

al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, per il sito del Parco Archeologico.

Art. 11 (Cauzione e fondo di deposito)

A norma dell'art. 75, commi 3 e 7 e dell'art. 113 del d. L.vo n. 163/2006 nonché a norma degli art.li 127 e 128 del D.P.R. n. 207/2010, come recepiti dalla L.R. n. 12/2011, il concessionario costituisce, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la cauazione di € 52.868,14

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. Qualora si volesse accedere al contenuto di questo documento è necessario essere in possesso di una delle credenziali di accesso. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al servizio clienti.

Questo documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. Qualora si volesse accedere al contenuto di questo documento è necessario essere in possesso di una delle credenziali di accesso. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al servizio clienti.

Questo documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso. Qualora si volesse accedere al contenuto di questo documento è necessario essere in possesso di una delle credenziali di accesso. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al servizio clienti.



Handwritten signature or initials in the left margin.

(cinquantaduemilaottocentosessantotto/14), risultante ridotta del 50% per il possesso da parte dell'ATI del certificato 7827/02/S rilasciata da RINA Services s.p.a in data 13/12/2002 e valida fino al 15/09/2018, mediante fidejussione assicurativa n° 150047791 del 20/12/2016 rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto ed è allo stesso allegata materialmente.

Si da atto che detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

Preventivamente all'attivazione dei servizi, il concessionario si impegna altresì a costituire il fondo di deposito di cui al precedente art. 5.

Articolo 12 (Assicurazioni)

Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni causati o subiti nell'esercizio delle sue attività e assumerà in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tener indenne la Amministrazione anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose in dipendenza della prestazione oggetto del presente atto.

A tal fine il Concessionario si impegna a stipulare per l'intera durata del contratto apposita polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) per un massimale da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00 a copertura di eventuali danni a persone, compreso il personale dell'Amministrazione, animali e cose, preventivamente approvata dal Dirigente responsabile dell'esecuzione.

Il concessionario e i suoi assicuratori rinunciano fin d'ora ad ogni ricorso o azione di rivalsa nei confronti della Amministrazione e dei suoi dipendenti.

Articolo 13 (consegna, attivazione e durata della concessione)

2-9 DIC: 2016



La consegna degli spazi, con possibilità di consegna per il primo giorno successivo alla stipula del contratto, come previsto nei citati verbali, dovrà comunque avvenire entro sessanta giorni da detta stipula; il concessionario si impegna ad attivare i servizi indicati nella scheda allegata al bando entro i termini che saranno concordati tra il concessionario ed i Responsabili dell'esecuzione dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla consegna, al fine di non incorrere nell'applicazione della penale di cui all'art. 16.; l'eventuale ritardo dell'attivazione dei servizi eccedente il 60° giorno dalla consegna e dai diversi termini che saranno concordati, comporterà la decadenza della concessione a termini dell'art. 18.

Della consegna sarà redatto verbale ai sensi e con le modalità dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

La concessione ha durata quadriennale decorrente dalla data del verbale di consegna degli spazi relativi alla concessione medesima. L'eventuale ripetizione di servizi analoghi, come prevista nell'art. 7 del bando, sarà affidata mediante la procedura prevista dall'art 57, comma 5, lett. b) del D.Lvo163/2006.

Articolo 14 (Concessione in uso temporaneo a terzi)

Per effetto dell'art. 106 del D.Lgs n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. si attesta alla competenza dell'Amministrazione o del Parco per le proprie competenze il rilascio dell'autorizzazione a terzi che richiedono la concessione in uso temporaneo dei siti o parti di essi, oggetto del presente contratto, per eventi e manifestazioni compatibili con il carattere storico-artistico, archeologico-paesaggistico dei siti medesimi, tenendo conto dell'eventuale programmazione di eventi a cura del Concessionario approvato dall'Amministrazione.




La Commissione ha esaminato il ricorso presentato dal signor ...
 e ha constatato che il medesimo è infondato. Pertanto, con
 la presente, si respinge il ricorso e si conferma l'atto
 impugnato. Il presente provvedimento è notificato al
 ricorrente e al beneficiario dell'atto impugnato.
 Il presente provvedimento è adottato in esecuzione
 dell'art. 109 del Regolamento di attuazione del
 decreto legislativo n. 286 del 1989, recante
 norme in materia di immigrazione e di soggiorno
 degli stranieri, e dell'art. 10 del decreto
 legislativo n. 286 del 1989, recante norme
 in materia di immigrazione e di soggiorno
 degli stranieri, e dell'art. 10 del decreto
 legislativo n. 286 del 1989, recante norme
 in materia di immigrazione e di soggiorno
 degli stranieri.



[Handwritten signature and notes in the left margin]

Il provvedimento di autorizzazione a terzi dell'uso temporaneo dei siti con le relative prescrizioni sarà comunicato contestualmente al Concessionario.

Articolo 15 (Responsabili e referenti)




Per l'Amministrazione responsabile dell'esecuzione del contratto di concessione sono i Dirigenti responsabili dei Servizi che gestiscono i siti culturali della Provincia di Agrigento che designeranno un referente per i servizi al pubblico.

Per il Concessionario il Responsabile generale dei servizi ed il suo sostituto (interfaccia con l'Amministrazione) devono essere nominati e comunicati all'Amministrazione entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

Art. 16 (Inadempienze e penali)

Il Concessionario, in caso di inadempienza nel compimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale, nonché delle disposizioni in seguito impartite dalla Amministrazione è tenuto a sottostare a penali pecuniarie. Quando l'inadempienza non rappresenti un caso grave tale da prevedere la risoluzione *de iure* del contratto, si applicano le seguenti penalità:



€ 100,00 per ogni giorno lavorativo supplementare di ritardo in caso di mancato rispetto, per cause estranee alla Amministrazione, dei tempi garantiti per l'attivazione da parte del Concessionario, di ciascuno dei servizi previsti dal presente contratto, a decorrere dal 31° giorno dalla consegna dei locali, fatti salvi i diversi termini di cui all'art. 13;

€ 50,00 per ogni infrazione contestata dalla Amministrazione competente in caso di infrazione rilevata dalla stessa, anche se compiuta da una



sola persona, relativa al rispetto degli oneri ed obblighi gravanti sul personale;

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo del versamento dei canoni;

Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dalla Amministrazione al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della medesima Amministrazione.

Articolo 17 (Cessazione)

Alla scadenza o cessazione della concessione il Concessionario dovrà lasciare gli arredi di proprietà dell' Amministrazione in condizioni ottimali. Il Concessionario potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo. Per le giacenze di magazzino riguardanti l'intera produzione editoriale, la Amministrazione può esercitare, entro trenta giorni dalla cessazione, totale o parziale facoltà di opzione per l'acquisto al prezzo concordato o determinato da un terzo, da nominarsi ai sensi dell'art.1473 del codice civile, tenendo conto del prezzo di fattura e del costo di produzione. Per la produzione oggettistica recante il logo o contrassegno del museo/siti e costituenti giacenze di magazzino, possono essere regolate, con apposito accordo tra il concessionario uscente e il nuovo aggiudicatario le modalità per l'acquisizione e la consegna dei prodotti già realizzati.

Articolo 18 (Decadenza)

Comportano la decadenza dalla concessione per colpa del concessionario, previo accertamento della Amministrazione e contestazione da parte della medesima;



- la mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti nel Patto concessione senza giustificato motivo;
- il mancato pagamento di un'annualità del canone fisso di concessione o di una rata semestrale dei canoni percentuali, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
- il mancato rispetto del piano promozionale indicato nell'offerta;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
- la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione per due semestri consecutivi;
- la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del concessionario;
- l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
- l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati.

La decadenza comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione.

Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza dalla concessione, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

In tutti i casi di decadenza per colpa del concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa

- In merito alle attività di ricerca e sviluppo, il Piano
 prevede un impegno di spesa di circa 1.500 milioni di euro
 - Il Piano prevede inoltre un impegno di spesa di circa 1.500 milioni di euro
 di cui circa 1.000 milioni di euro sono destinati a finanziare
 le attività di ricerca e sviluppo in campo biotecnologico
 - In merito alle attività di ricerca e sviluppo, il Piano
 prevede un impegno di spesa di circa 1.500 milioni di euro
 di cui circa 1.000 milioni di euro sono destinati a finanziare
 le attività di ricerca e sviluppo in campo biotecnologico
 - In merito alle attività di ricerca e sviluppo, il Piano
 prevede un impegno di spesa di circa 1.500 milioni di euro
 di cui circa 1.000 milioni di euro sono destinati a finanziare
 le attività di ricerca e sviluppo in campo biotecnologico



29 DIC. 2015



della decadenza, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Amministrazione dalla stipula di una nuova concessione o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della concessione medesima.

In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti con la presente concessione, la Direzione Regionale comunicherà per iscritto al concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza, alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione delle prestazioni. Il concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i 20 (venti) giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

ARTICOLO 19 (tracciabilità dei flussi finanziari)

A pena di nullità del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della stessa legge, apposita clausola per l'assunzione di analoghi obblighi.

ARTICOLO 20 (Condizioni generali di contratto)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano espressamente patti e condizioni di cui ai seguenti articoli del capitolato speciale allegato al bando di gara:

ART. 1 - Sedi ed orari di servizio

ART. 2 - Loghi

ART. 3 – Contenuto minimo dei servizi

ART. 6 – Rapporti con l'Amministrazione

ART. 11 – Sicurezza

...della decisione, la cui il rimborso del maggior costo derivante
all'Amministrazione deve essere di una natura esclusiva e comunque
dalla necessità di provvedere in altro modo alle spese di gestione della
concessione in questione.

...in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti con la
presente concessione la Direzione Regionale deve adattare per quanto si
prevede in sede di approvazione tecnica, i programmi di adempimenti
non immediatamente attuabili, alla perfezione operativa per la consegna esecuzione
delle prestazioni. Il concessionario potrà riproporre le stesse ragioni o
eliminare le cause di inadempimento (art. 30) entro 90 giorni successivi alla
contestazione. Tuttavia, l'adempimento delle stesse sarà dovuto in
decisione.



ARTICOLO 18 (Assogestioni del teatro (limitati))

A parte di nulla del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli
obblighi di responsabilità del teatro, in quanto per gli effetti dell'art. 30
comma 8, della L. 1203/70 e in ragione espressamente a essere nel
contratto con eventuali subconcessionari, di cui il Concessionario è data
la legge, apposta d'ufficio per l'esecuzione di obblighi di gestione.



ARTICOLO 20 (Caratteristiche generali di gestione)

Le caratteristiche generali di gestione del teatro, in quanto espressamente
previste e condizioni di cui si regolerà l'attività del teatro, sono specificate
nel presente contratto.

- ART. 1 - Sede ed orari di servizio
- ART. 2 - Località
- ART. 3 - Conferenza triennale di servizio
- ART. 4 - Rapporti con l'Amministrazione
- ART. 11 - Sicurezza

Handwritten notes:
L. 1203/70
art. 30
art. 8



ART. 12 – Reclami e suggerimenti

ART. 14 – Vigilanza sulla gestione e controllo di qualità

ART.15 – Obblighi ed oneri del Concessionario

nonché i seguenti articoli del bando di gara

ART. 14 – Equilibrio economico finanziario e Recesso

ART. 15 – Variazioni nell'ambito del quinto d'obbligo


In caso di eventuali discordanze tra le norme del capitolato ed il bando di gara, prevale quest'ultimo in quanto *lex specialis*

Articolo 21 (Foro Competente)

Per ogni controversia non risolta in via stragiudiziale sarà competente il Foro di Palermo. E' in ogni caso escluso l'arbitrato.

Articolo 22 (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto, le parti richiamano la normativa vigente per quanto applicabile.



Il presente contratto di concessione, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L.vo n. 163/2006, è composto da n. 21 fogli con 21 pagine, oltre gli allegati, ed è stato letto da me Ufficiale Rogante ai componenti che dichiarano di approvarlo e di sottoscriverlo insieme a me con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.vo n. 82/2005 previo avvenuto accertamento della validità e conformità del certificato di firma digitale al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 82/2005.



Il Consigliere Delegato della Mandataria
Dott.ssa Maria Letizia Casuccio

[Redacted signature]



Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino

[Handwritten signature]



L'Ufficiale Rogante
Susanna Curseri

[Redacted signature]

